

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittima approvazione da parte della Commissione di misure di ripartizione degli oneri nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale, in violazione degli articoli 18 e 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 (difetto di motivazione) ⁽³⁾.
2. Secondo motivo, vertente sull'illegittima richiesta da parte della Commissione di cancellazione dei contratti FRESH (errore manifesto di diritto e di fatto per essersi discostata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013 ⁽⁴⁾; violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento; difetto di motivazione).
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata tratta i detentori di obbligazioni FRESH in modo discriminatorio (violazione del diritto alla parità di trattamento, tutelato dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dall'articolo 14 e dal protocollo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»); errore manifesto di valutazione; difetto di motivazione).
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i diritti di proprietà dei detentori di obbligazioni FRESH (violazione dei diritti di proprietà tutelati dall'articolo 17 della Carta e dall'articolo 1 del protocollo 1 della CEDU; difetto di motivazione).
5. Quinto motivo, vertente sul mancato avvio da parte della Commissione del procedimento di indagine formale, nonostante il fatto che sussistessero seri dubbi circa la compatibilità delle misure di cui trattasi con il diritto UE (violazione dell'articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE; violazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2015/1589 del Consiglio ⁽⁵⁾; errore manifesto di valutazione; difetto di motivazione).

⁽¹⁾ GU 2018, C 40, pag. 7.

⁽²⁾ Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (obbligazioni privilegiate ibride subordinate a un tasso flottante), un tipo di obbligazione.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione sul settore bancario») (GU 2013, C 216, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'8 marzo 2018 — Région de Bruxelles-Capitale / Commissione

(Causa T-178/18)

(2018/C 190/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Bailleux e B. Magarinos Rey, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare il regolamento [di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10)] impugnato, pur disponendo il mantenimento dei suoi effetti fino alla sua sostituzione entro un termine ragionevole, e comunque non oltre il 16 dicembre 2021;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della garanzia di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Tale motivo si suddivide in due parti:
 - Prima parte, attinente alla violazione dell'obbligo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nella fase della valutazione scientifica del rischio, in quanto il regolamento impugnato si fonderebbe su una valutazione scientifica dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che non corrisponderebbe ai requisiti imposti dal principio di precauzione. Secondo la ricorrente, emergerebbero carenze a livello dell'identificazione, della selezione e della ponderazione, del metodo di trattamento e interpretazione dei dati e degli studi scientifici disponibili.
 - Seconda parte, attinente alla violazione dell'obbligo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nella fase della valutazione politica della gestione del rischio, in quanto il regolamento impugnato non procederebbe ad una valutazione politica e ad una gestione del rischio conformi al principio di precauzione. La ricorrente considera, da un lato, che il rinnovo dell'approvazione sia intervenuto in un contesto in cui sussistevano carenze e incertezze a livello della valutazione del rischio e, dall'altro, che tale rinnovo non è accompagnato da adeguate misure di attenuazione o di riduzione dei rischi in senso lato.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, nei limiti in cui il regolamento impugnato comporterebbe una contraddizione intrinseca. La ricorrente ritiene che il preambolo e gli articoli di detto regolamento lasciano intendere che il glifosato non abbia alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale né alcun effetto inaccettabile sull'ambiente, mentre le disposizioni speciali contenute nel suo allegato I sottendono l'esistenza di effetti di tal genere. Una siffatta contraddizione intrinseca indurrebbe incertezza nel pubblico quanto alla questione se il glifosato comporti o meno un rischio per la salute o l'ambiente.

Ricorso proposto il 15 marzo 2018 — Solwindet las Lomas/Commissione

(Causa T-190/18)

(2018/C 190/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Solwindet las Lomas, SL (Girona, Spagna) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 10 novembre 2017 relativa all'aiuto di Stato SA.40348 (2015/ NN) — Spagna — Sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cogenerazione e scarti ⁽¹⁾;
- condannare la Commissione a sostenere le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di avviare il procedimento d'indagine formale. La ricorrente sostiene che vi siano indizi di gravi difficoltà attinenti alla durata e alle circostanze del procedimento d'indagine preliminare.